Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 1

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554



## SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944



DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 ottobre 1944, n. 396.

**Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade militari.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 600 milioni per la esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade che, a giudizio dei comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

La ripartizione della spesa di cui al precedente articolo, in rapporto ai lavori da eseguire, sarà stabilita dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

I lavori che, a richiesta dei comandi militari competenti, rivestono carattere di urgenza o di riservatezza, possono essere eseguiti secondo le norme dell'articolo 50 lett. c) del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 92.* — PETIA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 397.

**Concessione di anticipazioni alle imprese elettriche.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I finanziamenti previsti dal decreto-legge Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 sono riservati fino alla concorrenza di lire 500 milioni a favore di imprese elettriche per lavori urgenti interessanti le riparazioni degli impianti danneggiati da fatto di guerra.

Art. 2.

Il riparto della somma di cui all'art. 1 tra le regioni delle Provincie liberate e restituite all'amministrazione del Governo italiano alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà effettuato in base a programma da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, gli istituti di credito possono essere autorizzati ad effettuare anticipazioni a favore delle imprese elettriche, che abbiano richiesto il finanziamento a norma del decreto-legge Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 non oltre il 75% dell'importo del finanziamento come sopra richiesto.

In detto decreto saranno stabiliti il tasso d'interesse e le altre condizioni del rimborso da effettuarsi in sede di concessione del finanziamento definitivo. Ove questo non venga definito entro un anno dalle eseguite operazioni, il rimborso sarà effettuato dallo Stato alla scadenza del termine predetto, salvo rivalsa nei modi stabiliti nel decreto di cui sopra.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro è autorizzato, solo quando motivi di urgenza non consentano il ricorso alle operazioni di cui all'articolo precedente, a concedere con propri decreti dirette antipazioni non oltre il 75 % dell'importo degli stati di avanzamento dei lavori vistati dall'Ufficio del genio civile competente per territorio.

Il rimborso allo Stato di dette anticipazioni e dei relativi interessi sarà effettuato all'atto del finanziamento definitivo in base alle condizioni che saranno stabilite nel decreto anzidetto.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novemebre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 93.* — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 398.

**Cambiamento della denominazione dell'« Istituto superiore di guerra ».**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto superiore di guerra, di cui all'art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, riassume la denominazione di « Scuola di guerra ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 94.* — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1944.

**Scioglimento degli organi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma e nomina del commissario e del vice commissario straordinari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede a Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1939;
Visto il provvedimento adottato il 9 agosto 1944 dalla Sottocommissione finanziaria del Comando Alleato di Controllo per la gestione straordinaria dell'Istituto anzidetto;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 12 settembre 1944, n. 222, che estende alle aziende ed agli istituti di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede a Roma, indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello statuto di detto Ente sono sciolti.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Icilio Rossi Fortunato è nominato commissario straordinario dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede a Roma, con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato centrale di credito.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso di impedimento od'assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.
A vice commissario viene nominato il dott. Amedeo Calvano.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale dei partecipanti che sarà convocata, appena possibile, ai fini della ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1944

*Il Ministro per il tesoro*
SOLERI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
GULLO

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

### Comunicato riguardante i prezzi dei combustibili solidi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi e in relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° ottobre 1944 in poi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, ha fissato come appresso i prezzi massimi di vendita dal produttore al grossista o al consumatore dei seguenti combustibili solidi:

1. — *Carbone sardo Sulcis*:

pezzatura (oltre 10 mm.): franco vagone o automezzo miniera, L. 1050; f.o.b. Sant'Antioco, L. 1150; c.i.f. porti italiani, L. 1550 alla tonn. metrica;

minuto (da 0 a 10 mm.): franco vagone o automezzo miniera, L. 950; f.o.b. Sant'Antioco, L. 1050; c.i.f. porti italiani, L. 1450 alla tonn. metrica.

Per le consegne su vagone porti italiani, i prezzi c.i.f. vanno maggiorati di L. 100 alla tonnellata.

2. — *Ligniti picee*:

*a*) ligniti picee con non meno di 5000 calorie:
pezzatura (sopra 10 mm.) L. 1200 alla tonn. metrica;
minuto (da 0 a 10 mm.) L. 1050 alla tonn. metrica;

*b*) ligniti picee sotto 5000 calorie:
pezzatura (oltre 10 mm.) L. 1100 alla tonn. metrica;
minuto (da 0 a 10 mm.) L. 950 alla tonn. metrica.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

3. — *Ligniti xiloidi*:

Per la lignite xiloide estratta dalle miniere di Aspra Rocca Antica, Morgnano, Cardaro, Casa Loto, Colle dell'Oro, Collazzone, Branca, Padule e Gualdo Cattaneo vengono fissati i seguenti prezzi per lignite mercantile (pulita e vagliata):

*a*) lignite con umidità non superiore al 50 %:
pezzatura (oltre 10 mm.) L. 775 alla tonn. metrica;
minuto (da 0 a 10 mm.) L. 650 alla tonn. metrica;

*b*) lignite essiccata naturalmente con umidità non superiore al 32 %:
pezzatura (oltre 10 mm.) L. 925 alla tonn. metrica;
minuto (da 0 a 10 mm.) L. 775 alla tonn. metrica.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

4. — Per le vendite al consumo a mezzo dei commercianti, i Comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi tenendo presenti le disposizioni precedentemente impartite. Il compenso per il grossista non dovrà superare L. 30 alla tonn.

Detto compenso è unico, cosicchè qualora più ditte svolgano tale funzione per la stessa merce, il compenso unico deve essere ripartito fra di loro, con assoluto divieto di far gravare sul consumatore un onere maggiore di quello previsto, anche se avvengano vari passaggi di merce fra grossisti.

5. — Il compenso per il commerciante al minuto sarà determinato dai Comitati provinciali dei prezzi.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.